



COMUNE DI SANT'ALFIO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Via Vitt. Emanuele, 4
95010 Sant'Alfio
www.comune.sant-alfio.ct.it
Email: sindaco@comune.sant-alfio.ct.it

Tel. 095.968017
Fax: 095.7624149

Cod. Fisc./Part. IVA: 00230090870

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 21 del 17/07/2024

OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di Sant'Alfio e Milo.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno 17 del mese di Luglio alle ore 20,05 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dell'art. 30 della l.r. 6.3.1986 n. 9 (sostituito dall'art. 21 della l.r. 26/93), esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R., **in seduta ordinaria**, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 della L.R. n. 16/1963, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	Presenti		N°	CONSIGLIERI	Presenti	
1	FINOCCHIARO Renato F.	SI		6	BORZI' Fabrizio	SI	
2	D'AMICO Maria Benedetta	NO		7	TORRISI Alfia Giovanna	SI	
3	PENNISI Dorotea Elena	SI		8	BONACCORSI Eleonora	SI	
4	NUCIFORA Giovanni	NO		9	NUCIFORA Orazia	NO	
5	NEGLIA Vincenzo	SI		10	MONFORTE Carmelo	NO	
Assegnati n° 10		In carica n° 10		Assenti n° 4		Presenti n° 6	

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 della l.r. 6.3.1986, n. 9 il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. NEGLIA VINCENZO nella sua qualità di VICE PRESIDENTE del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Erika Riganati.

Sono presenti in aula IL SINDACO DOTT. ALFIO LA SPINA

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: FINOCCHIARO R.F. - PENNISI D.E. - BONACCORSI E.

Il Vice Presidente del Consiglio passa alla trattazione del 11° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: *"Approvazione Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di Sant'Alfio e Milo"*.

Presenti: 7 (D'Amico Maria Benedetta - Pennisi Dorotea Elena - Neglia Vincenzo - Borzi Fabrizio - Torrisi Alfia Giovanna - Bonaccorsi Eleonora - Monforte Carmelo).

Assenti: 3 (Finocchiaro Renato - Nucifora Giovanni - Nucifora Orazia).

La Consigliera di minoranza, Bonaccorsi Eleonora, propone di dare per letta la proposta.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale passa alla votazione per alzata di mano della proposta della Consigliera Bonaccorsi Eleonora, che viene approvata favorevolmente ed all'unanimità dai 7 (sette) Consiglieri comunali presenti e votanti nelle forme di legge. (D'Amico Maria Benedetta - Pennisi Dorotea Elena - Neglia Vincenzo - Borzi Fabrizio - Torrisi Alfia Giovanna - Bonaccorsi Eleonora - Monforte Carmelo).

Il Vice Presidente del Consiglio dà lettura dell'oggetto e del dispositivo della proposta.

La consigliera di maggioranza Torrisi Alfia G. chiede chiarimenti in merito al funzionamento della Convenzione, dato che il Comune Milo non ha Polizia Municipale.

Il Sindaco prende la parola dicendo che la convenzione riguarda il servizio e non solo il personale, i costi verranno suddivisi tra i due Enti.

Il Vice Presidente del Consiglio chiede di votare la proposta per alzata di mano.

La votazione dei 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, è favorevole ed all'unanimità: (D'Amico Maria Benedetta - Pennisi Dorotea Elena - Neglia Vincenzo - Borzi Fabrizio - Torrisi Alfia Giovanna - Bonaccorsi Eleonora - Monforte Carmelo).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto l'esito della votazione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente OO.EE.LL.

DELIBERA

Di approvare la proposta, con i voti riportati in premessa, espressi dai 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, la proposta avente ad oggetto "*Approvazione Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di Sant'Alfio e Milo*", che allegata al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Il Vice Presidente del Consiglio chiede di votare per l'immediata esecutività dell'atto.

La votazione dei 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, è favorevole ed all'unanimità: (D'Amico Maria Benedetta - Pennisi Dorotea-Elena - Nucifora Giovanni - Torrisi Alfia Giovanna - Bonaccorsi Eleonora - Monforte Carmelo).

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con la votazione sopra riportata, l'atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI SANT'ALFIO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PROF. N. 7086 DEL 15/07/2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI SANT'ALFIO E MILO.

PREMESSO che:

- nell'ultimo decennio la gestione associata dei servizi ha costituito un tema ricorrente nel dibattito sulle strategie di innovazione delle Amministrazioni pubbliche. L'evoluzione del contesto socio economico e le riforme dell'assetto politico- amministrativo del paese evidenziano, infatti, con sempre maggiore chiarezza che la capacità di dare concreta attuazione a relazioni stabili di collaborazione costituisce un importante fattore strategico per lo sviluppo e la competitività delle Amministrazioni pubbliche. I comuni sono stati sollecitati a sperimentare e adottare nuovi modelli organizzativi, fondati sul consolidamento di stabili relazioni interistituzionali;
- il Comune di Sant'Alfio ha al suo interno delle unità di personale, già addette al servizio di polizia locale, che potrebbero intervenire a sostegno del Comune di Milo in occasione di manifestazioni o altri eventi ad alto impatto locale, nonché per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- tale strumento giuridico può assicurare una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attuare una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti ed un più efficiente impiego delle risorse finanziarie comunali;

CONSIDERATO che l'esperienza maturata in altri contesti di servizio associato di polizia locale ha dimostrato che è possibile conseguire una migliore efficacia del servizio, in particolare con:

- l'utilizzo integrato e più razionale degli operatori, con il superamento dei vincoli giuridici legati al territorio di competenza;
- l'implementazione e migliore utilizzo delle risorse strumentali e tecnologiche, con conseguenti economie;
- l'uniformità nell'interpretazione dei principi viabilistici e delle norme codicistiche in materia per una corretta informazione e orientamento del cittadino;

CONSIDERATO che la gestione in convenzione del Servizio Associato di polizia locale può essere ritenuta vantaggiosa per entrambi gli Enti coinvolti, sia in termini di efficienza ed efficacia del servizio, sia in termini di razionalizzazione dei costi;

RILEVATO

l'art. 21, c. 3, della L. 42/2009 elenca le "Funzioni di Polizia locale" tra le funzioni fondamentali attribuite ai Comuni;

che la Legge n° 65/1986 "LEGGE-QUADRO SULL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE" disciplina le funzioni di Polizia municipale, nelle materie di propria competenza nonché nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza;

che l'art. 1 comma 2, della legge quadro cit. prevede che i Comuni possano gestire il Servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato e che l'art. 4, comma 4, lettera c) della sopraccitata legge, prevede appositi accordi tra le Amministrazioni interessate al fine dell'utilizzo comune di addetti e mezzi operativi;

che il Ministero dell'Interno con parere n. 2674 del 16.3.2011 nel ribadire che le forme associative rappresentano uno strumento attraverso il quale le amministrazioni comunali possono esercitare determinate funzioni, condividendo un apparato organizzativo che meglio risponde all'esigenza di garantire un servizio più economico ed efficace nell'ambito territoriale dei Comuni stessi, ha affermato che la titolarità delle predette funzioni rimane in capo agli Enti che hanno stipulato il patto associativo e che *"l'imputabilità degli atti debba necessariamente essere ricondotta al sindaco del comune ove territorialmente vengono adottati i relativi provvedimenti, anche al fine di poter consentire ai destinatari degli stessi l'esperimento degli eventuali ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi"*;

VISTA la L. 05/05/2009 n. 42 che, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione Italiana, ha conferito al Governo la delega in materia di federalismo fiscale ed ha individuato al comma 3), le funzioni degli enti locali da svolgere in forma associata, al fine di definire il principio dei costi;

CONSIDERATO che il D.Lgs 267/2000 prevede, all'art. 30, che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite finalità, durata, forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici ed i reciproci obblighi e garanzie;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTI:

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;

- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che prevede la scadenza del 1° gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali, quella al 30 settembre 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali, entro il 31 dicembre 2015 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

- l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;

DATO ATTO che tra le funzioni fondamentali dei Comuni di cui al comma 27 cit., alla lett. i) sono previste quelle della "polizia municipale e polizia amministrativa locale";

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità previste dalla convenzione e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

RILEVATO che le Amministrazioni comunali coinvolte, come sopra rappresentate, si sono più volte confrontate sul tema attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione delle funzioni fondamentali, come riscritte dalle recenti disposizioni normative;

EVIDENZIATO:
- che il servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale ha un ruolo fondamentale e - sempre più delicato all'interno dei Comuni finalizzato alla tutela dell'ambiente e del territorio con conseguente impiego di forze nella vigilanza ambientale, stradale e nel contrasto al potenziale degrado urbano, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato per le specifiche competenze e per le relazioni con i cittadini e le Istituzioni;

- che l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla Polizia Locale rappresenta una valida soluzione per l'ottimizzazione del presidio integrato nei confronti di territori contigui, sulla base di criteri e principi condivisi;

CONSIDERATO che i Comuni aderenti nel 2023 hanno dichiarato lo stato di dissesto a norma dell'Art. 246 del Tuel e che la gestione convenzionata dei Servizi genera un risparmio di spesa, necessario per risanare le finanze locali;

PRESO ATTO del Decreto Assessoriale n. 203/2024 dell'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, pubblicato in G.U.R.S. n. 28 del 21/06/2024, che concede un contributo volto a premiare la costituzione di Convenzioni tra enti locali;

RILEVATO che i Comuni di Sant'Alfio e di Milo hanno manifestato interesse alla costituzione del predetto servizio associato, in considerazione dell'omogeneità dei rispettivi territori e della contiguità degli stessi;

VISTO che, a tal fine, si è provveduto a predisporre l'allegato schema di convenzione;

ATTESO che occorre approvare il suddetto schema di Convenzione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che verrà sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti;

VISTO l'art. 24 della L. 142/1990, come recepita in Sicilia dalla L.R. 48/1991 e s.m.i. che disciplina lo strumento giuridico della Convenzione;

RITENUTO che è competenza del Consiglio l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 142/1990 e ss.mm.ii. (recepita in Sicilia dalla L. 48/1991);

VISTO:

- l'O.R.FE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

- il Regolamento Comunale di Contabilità;

- il Regolamento di Polizia Municipale vigente adottato giusta D.C.C. n. 53/1994;

- il T.U.E.L. nel testo vigente;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Pubblica";

- il D.L. 31/05/2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla Legge 30/07/2010 n. 122, che valorizza ed incentiva la costituzione di gestioni associate tra i comuni, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle Unioni e delle Convenzioni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi;

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il vigente Statuto Comunale;

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- la Determina Sindacale n. 16 del 24/11/2020 e n. 18 del 7/12/2020 con le quali sono state conferite le funzioni direttive e di gestione dell'AA. GG. alla Dott.ssa Letizia Giovanna Licciardello;

ATTESO che la Responsabile del Procedimento viene individuata nella Dott.ssa Letizia Giovanna Licciardello, Responsabile dell'Area Affari Generali;

ACQUISITI i pareri positivi tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000;

PROPONE

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) Di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata tra i comuni di Sant'Alfio e di Milo, che si allega al presente verbale per farne parte integrante sostanziale;
- 2) Di individuare nel Comune di Sant'Alfio, quale Ente con maggior bacino demografico, l'ente capofila del servizio associato di Polizia Locale;
- 3) Di dare mandato ai Sindaci convenzionati di sottoscrivere lo schema di Convenzione che consta di n. 16 articoli che regolerà i rapporti tra Sant'Alfio e Milo in ordine alla gestione degli Uffici di cui sopra;
- 4) Disporre che copia della presente deliberazione, sia trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria al Comune di Milo ed alla Responsabile dell'Area Affari Generali;
- 5) Di demandare, altresì, alla Responsabile dell'Area Affari Generali, l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;
- 6) Di pubblicare il presente atto nell'albo pretorio on line sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente;
- 7) Di dichiarare la deliberazione di cui la presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto indicato nell'art. 12 comma 2 L.R. 44/1991.

IL SINDACO
Dott. Alfio La Spina





COMUNE DI SANT'ALFIO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con l'art. 1, co.1°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n° 30, che testualmente recita:

1) "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mera atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".

Sulla Proposta di Deliberazione sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI SANT'ALFIO E MILO.

Parere di regolarità tecnica

Area: Amministrativa

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Dalla Sede Municipale, 15/07/2024



Il Resp.le dell'Area Economico finanziaria
Dott.ssa Letizia Giovanna Licotardello

Parere di regolarità CONTABILE

Servizio: Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Dalla Sede Municipale, 12/07/2024



Il Resp.le dell'Area Economico - Finanziaria
Dott. Carlo Greco

Convenzione Servizio

Associato Polizia Locale



SCHEMA DI CONVENZIONE FRA COMUNI DI SANT'ALFIO E MILO PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

L'anno 2024, il giorno del mese di, presso la sede municipale del Comune di

Tra

il Comune di, con sede legale in, rappresentato dal sig. il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale ..., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione ... n. ... del ...;

E

il Comune di ..., con sede legale in ..., rappresentato dal sig. ... il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale ..., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione ... n. ... del ...


Si conviene e si stipula quanto segue

Premesso:

- che l'art. 21, c. 3, della L. 42/2009 elenca le "Funzioni di Polizia locale" tra le funzioni fondamentali attribuite ai Comuni;
- che la Legge n° 65/1986 "legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" disciplina le funzioni di Polizia municipale, nelle materie di propria competenza nonché nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza;
- che la Legge n. 65/1986 prevede altresì che i Comuni possano gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;
- che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;

Convenzione Servizio

Associato Polizia Locale



- che in base all'analisi dei servizi di polizia locale svolti da ciascuno dei Comuni suindicati è risultata una omogeneità delle attività svolte, così come riportato nell'articolato che segue;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti la polizia locale rappresenta un efficace strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- che tale strumento giuridico può assicurare una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attuare una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti ed un più efficiente impiego delle risorse finanziarie comunali;
- che per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si è ritenuto opportuno procedere alla stipula di una idonea convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n° 267/2000;
- che il Ministero dell'Interno con parere n. 2674 del 16.3.2011 nel ribadire che le forme associative rappresentano uno strumento attraverso il quale le amministrazioni comunali possono esercitare determinate funzioni, condividendo un apparato organizzativo che meglio risponde all'esigenza di garantire un servizio più economico ed efficace nell'ambito territoriale dei Comuni stessi, ha affermato che la titolarità delle predette funzioni rimane in capo agli Enti che hanno stipulato il patto associativo e che "l'imputabilità degli atti debba necessariamente essere ricondotta al sindaco del comune ove territorialmente vengono adattati i relativi provvedimenti, anche al fine di poter consentire ai destinatari degli stessi l'esperimento degli eventuali ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi;
- che i suindicati Enti hanno manifestato la volontà di realizzare la gestione coordinata dei servizi di Polizia locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate uniformando comportamenti e metodologie di intervento ed hanno adottato le deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:
 - Comune di Sant'Alfio: Delibera C.C. n..... del /.../2024;
 - Comune di Milo: Delibera C.C. n... del .../.../2024;
- che con le citate deliberazioni è stato approvato in particolare anche lo schema della presente convenzione;

Convenzione Servizio

Associato Polizia Locale



Art. 1 **Oggetto**

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale tra il Comune di Sant'Alfio e il Comune di Milo.
2. La gestione in forma associata riguarda nello specifico le seguenti funzioni istituzionali di polizia locale:
 - ✓ polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
 - ✓ controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell'ambiente;
 - ✓ vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
 - ✓ servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune;
 - ✓ attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
 - ✓ polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
 - ✓ polizia giudiziaria;
 - ✓ collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.
4. Il Comune di Sant'Alfio svolge il ruolo di Comune capofila della gestione associata.

Art. 2 **Finalità**

1. La presente convenzione ha lo scopo di realizzare la gestione coordinata dei servizi di Polizia Locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.
2. La gestione associata viene svolta attraverso l'espletamento coordinato e associato dei servizi di Polizia Locale nei termini previsti dalla Legge n° 65/1986 e s.m.i..
3. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la sicurezza urbana, per la protezione ambientale e per i

Convenzione Servizio

Associato Polizia Locale



bisogni emergenti.

4. I Comuni associati si impegnano ad adottare – ai sensi dell'art. 4 L. 65/1986 - il regolamento del servizio associato di Polizia Locale. Nelle more dell'approvazione di un autonomo Regolamento, in forma transitoria, ci si atterrà al Regolamento vigente nel Comune capofila.

Art. 3 **Principi**

1. L'organizzazione in forma associata del servizio di polizia locale deve essere improntata ai seguenti principi:
 - ✓ perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - ✓ costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
 - ✓ l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oggetto della presente convenzione;
 - ✓ l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia locale;
 - ✓ l'attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 4 **Competenza territoriale**

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia locale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
2. Il personale di Polizia Locale messo a disposizione dai Comuni per il servizio associato è autorizzato a svolgere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Locale.
3. Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della polizia locale del Comune nel cui territorio il personale si trova a operare.
4. Sul territorio dei comuni associati e nello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Municipale previsti in forma associata, i componenti dei Corpi di Polizia Municipale rivestono le qualità di cui all'art. 5 della L. 65/86.

Convenzione Servizio

Associato Polizia Locale



Art. 5 **Durata**

1. La durata della convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di stipula del presente atto, tacitamente rinnovabile per uguali periodi in assenza di recesso.

Art. 6 **Recesso**

1. Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare, da comunicare all'altro Ente associato con almeno 60 giorni di preavviso, salvo il caso in cui si addivenga a risoluzione consensuale da parte di tutti gli Enti che hanno sottoscritto la convenzione.

Art. 7 **Modalità organizzative e operative**

1. Il sistema direzionale del servizio associato è articolato su due livelli:
 - 1) **livello di indirizzo e coordinamento;**
 - 2) **livello gestionale ed operativo.**
2. Il livello di indirizzo e coordinamento è svolto dal Sindaco del Comune di Sant'Alfio e dal Sindaco del Comune di Milo, al fine di verificare l'andamento della gestione e l'attuazione dei servizi, oltre ad elaborare gli indirizzi ed individuare gli obiettivi generali.
3. Il livello gestionale ed operativo è svolto dal Corpo di Polizia Municipale dei rispettivi enti.
4. Al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della comunità, alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica ed all'efficienza dei servizi alla cittadinanza, compiti per i quali la Polizia Locale ha il dovere di porre in essere tutte le attività di specifica competenza, il Responsabile del Servizio associato di Polizia Municipale del Comune Capo convenzione sovrintende, dirige e coordina gli interventi e le emergenze da eseguire sui territori negli specifici ambiti di pertinenza, avvalendosi anche del personale delle altre Aree o Settori dell'Ente che non possono rifiutare le loro prestazioni.
5. In particolare il Responsabile del Servizio associato di Polizia Municipale del Comune Capo convenzione svolge funzioni di direzione, organizzazione, coordinamento del Servizio e dirige gli uffici; riceve le disposizioni ed istruzioni dei Sindaci dei territori ove si trova ad operare per gli atti di cui agli articoli precedenti.
6. Il personale di polizia in servizio opera secondo le direttive del Responsabile del Servizio associato di Polizia Municipale e può essere utilizzato su tutto il territorio riferito ai Comuni convenzionati.
7. Nell'esercizio dei compiti assegnati, il personale è in ogni caso sottoposto all'Autorità

Convenzione Servizio

Associato Polizia Locale



del Sindaco del territorio in cui si trova a operare.

Art. 8

Posizione giuridica del personale

1. L'assegnazione temporanea del personale scaturente dalla predetta convenzione determina, per il lavoratore, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune associato, l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchica funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organica del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro. Pertanto, ogni atto inerente od incidente sullo status giuridico e normativo del dipendente nonché la definizione del relativo trattamento economico è di competenza del Comune di appartenenza.
2. La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata presso i due Enti con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.
3. Il Responsabile del servizio associato vigila sul corretto espletamento dell'attività del personale comandato, promuovendo ove necessario e nel rispetto delle procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, l'avvio dei procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati che andranno relazionati senza indugio all'Amministrazione di appartenenza.
4. La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di provenienza, che si impegna a comunicare tempestivamente al Comune associato le assenze per malattia e si impegna altresì a concordare con i competenti organi del Comune di Milo l'assegnazione di ferie e permessi. Comunque, in caso di malattia, il dipendente effettuerà le comunicazioni dovute sia all'Ente di appartenenza che all'Ente utilizzatore.

Art. 9

Posizione economica del personale

1. Al personale del servizio associato si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento.
2. Il numero delle ore di lavoro, le giornate di lavoro ed i turni presso gli Enti convenzionati saranno disciplinati con successivo atto, sotto la supervisione del Responsabile del Servizio Associato del Servizio di Polizia Municipale del Comune Capo convenzione e sulla base delle direttive di istruzione impartite dagli organi istituzionali degli enti associati.
3. Le spese per il personale relative agli istituti della turnazione e della reperibilità, del monte ore straordinari e delle eventuali indennità per specifiche responsabilità che, previa analisi condotta dal Responsabile le cui risultanze di ordine finanziario saranno trasmesse

Convenzione Servizio

Associato Polizia Locale



agli Enti associati, saranno inserite nei rispettivi contratti decentrati integrativi.

Art. 10 **Risorse**

1. Per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale i Comuni di Sant'Alfio e Milo mettono a disposizione tutte le risorse tecnologiche e strumentali di cui dispongono e si avvalgono del personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sant'Alfio.

2. Restano a diretto carico dell'Ente di appartenenza, per ciascuna sede e per gli strumenti e le dotazioni già in possesso di ciascun Corpo di Polizia Locale, fermo restando la verifica e la ricerca di soluzioni di ottimizzazione ed economia di scala:

- le spese generali per la gestione delle sedi;
- le spese per acquisto di beni;
- le spese per acquisto di stampati e cancelleria;
- le spese telefonia fissa;
- spese per manutenzione, assicurazione, tassa di circolazione dei veicoli;

Mentre, sono a carico di entrambi gli Enti le spese di seguito dettagliate:

- le spese per carburanti;
- le spese per manutenzione, assicurazione, tassa di circolazione dei veicoli acquistati da entrambi gli Enti Convenzionati, a seguito della Convenzione *de qua*;
- le spese telefonia mobile;
- le spese per acquisto di vestiario;
- le spese di formazione ed aggiornamento personale;
- le spese di abbonamento e visure Motorizzazione Civile;
- le spese per l'acquisto di mezzi, attrezzature e dispositivi da utilizzare per il servizio in convenzione.

3. Le spese relative all'esercizio delle attività programmate, sono a carico del Comune territorialmente competente.

4. Le spese relative ad attività straordinarie sono ripartite tra gli Enti interessati in ragione dell'impegno e dell'impiego di risorse e mezzi.

Art. 11 **Sicurezza**

Il Comune di Sant'Alfio e il Comune di Milo si impegnano ad applicare le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in ragione dell'impegno lavorativo del funzionario presso i due Enti.

Convenzione Servizio

Associato Polizia Locale



Art. 12 **Proventi contravvenzionali**

1. I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni.
2. Le sanzioni amministrative verranno introitate su conto corrente intestato al Comune territorialmente competente.
3. Le spese relative all'accertamento e notifica delle sanzioni, precisamente la modulistica, le spese postali relative alle notifiche e le spese conseguenti alla riscossione coattiva o ai ricorsi avverso le sanzioni, saranno a carico dell'ente territorialmente competente.

Art. 13 **Controversie**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni associati a causa della presente convenzione, in caso di mancata soluzione mediante accordi bonari, saranno decise dal competente organo istituzionale.

Art. 14 **Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione a livello gestionale, si rimanda alle norme vigenti ai regolamenti e alle altre fonti normative in materia di Polizia Municipale.

Art. 15 **Disposizioni in materia di privacy**

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Convenzione Servizio
Associato Polizia Locale



Art. 16
Disposizioni finali

1. La presente convenzione, non soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/86, né all'imposta di bollo, è sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della L. 241/1990.
2. Le spese contrattuali relative alla stipula del presente atto sono a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.

Per il Comune di Sant'Alfio:

Il Sindaco
Alfio La Spina

Per il Comune di Milo:

Il Sindaco
Alfio Cosentino

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Consigliere Anziano
Stefano...

Il Presidente
Stefano...

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Erika Riganati
Erika Riganati



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on line
Dal 19/07/2024 al 03/08/2024
Col n. _____ del registro pubblicazioni.

Il Responsabile dell'Albo on line

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 03 Dic. 1991, n. 44:

È stata / sarà affissa all'Albo Pretorio il 19/07/2024 per rimanervi giorni 15 consecutivi (art.11, comma 1)

Con email è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art.15, comma 1)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile Uff. di Segreteria

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 1° - 7° della L.R. n° 44 /91

Dalla Residenza Municipale, li 17/07/2024

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Erika Riganati
Erika Riganati



La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio responsabile
Area: Affari Generali

Li _____
Il Responsabile del procedimento